



DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Contrassegno
telematico
nell'importo di
bollo vigente

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ai sensi della L.R. 17/2011

Alla Regione del Veneto – Giunta Regionale
Direzione Beni Culturali
Palazzo Sceriman, Cannaregio 168
30121 VENEZIA

Il sottoscritto
nato a il
codice fiscale avente cittadinanza italiana
residente a provincia di in via
n telefono e-mail
recapito

CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione all'attività di recupero di reperti mobili e cimeli della Grande Guerra ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 17/2011 e dei criteri applicativi di cui alla DGR n. 952/2012

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

- Le proprie generalità e il recapito, come sopra rappresentate, con l'**impegno** a informare tempestivamente di eventuali variazioni;
- di essere iscritto dal _____ con tessera n. _____ alla seguente associazione storico – culturale: FORTEMASO, avente sede a: 36030 Valli del Pasubio (VI) in via Forte Maso n. 1
- codice fiscale n. 92023200246 ;
- di conoscere adeguatamente i luoghi eletti per l'attività di recupero, a fini di sicurezza ed incolumità pubblica;
- di avere conoscenza delle normative in tema di armi, in quanto ho partecipato al corso di formazione organizzato dall'associazione FORTEMASO
- di essere a conoscenza delle caratteristiche dei beni potenzialmente oggetto di recupero e di avere adeguata cognizione della normativa a tutela dei beni culturali, attestando di essere informato delle prescrizioni in

materia del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004), e di avere anche preso visione dell'informativa sintetica in calce alla presente domanda;

- di avere piena conoscenza della L.R. 17/2011 e delle prescrizioni di rilascio dell'autorizzazione, **impegnandosi** a rispettarle unitamente alla normativa statale vigente;
- di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, riportata nelle condizioni di rilascio, e di prestare quindi il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda.

Il sottoscritto **allega** alla presente domanda:

1. copia fotostatica fronte/retro di un valido documento d'identità
2. ricevuta del versamento di euro 150,00 *(non necessaria nel caso in cui la domanda sia validata dall'associazione di appartenenza, che attesti la regolare iscrizione del richiedente, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge).*

Luogo e data

Firma (leggibile)

Spazio riservato alle associazioni:

Ai fini dell'istruttoria regionale della richiesta di autorizzazione, il sottoscritto sig. Brunello Marco presidente dell'associazione culturale FORTEMASO, avente come principale vocazione la ricerca e lo studio di testimonianze storiche e/o dei territori riguardanti la Prima Guerra Mondiale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, della L.R. 17/2011, attesta che il sig. _____ è regolarmente iscritto all'associazione dal _____, con tessera n. _____.

Inoltre: (indicare le eventuali attività, le esperienze, la formazione, l'addestramento etc., che possono risultare significativi a dimostrare le competenze richieste dalla L.R. 17/2011 art. 2 c. 2)

Dichiara che il socio _____, ha regolarmente partecipato al corso di formazione tenutosi presso la sede dell'Associazione, in particolare tra i temi trattati si è approfondito l'aspetto legale della legge regionale e nazionale, nonché i metodi di ricerca e individuazione degli oggetti di ricerca in modo da escludere qualsiasi pericolo e non incorrere ad infrazioni.

Luogo e data

Valli del Pasubio,

Firma

Su richiesta dell'interessato, il sottoscritto sig. Brunello Marco presidente dell'associazione storico-culturale FORTEMASO, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 3, della L.R. 17/2011, attesta la regolare iscrizione del socio _____, validando pertanto la presente domanda ai fini dell'esenzione dal versamento degli oneri di rilascio dell'autorizzazione.

Si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Regione, qualora venga meno tale requisito.

Luogo e data

Valli del Pasubio,

Firma

Informazioni facoltative:

Il richiedente fornisce inoltre le seguenti informazioni attinenti l'oggetto della richiesta:

- di possedere il seguente titolo di studio _____;
- di esercitare la professione di _____;
- ☐ di aver effettuato il servizio militare (nel periodo _____)
(in caso negativo barrare la seguente casella: ☐ servizio militare non effettuato)
con esperienza di:
 - ☐ servizio militare prestato come artificiere, antisabotatore, guastatore, minatore o pioniere;
 - ☐ servizio militare prestato come alpino;
 - ☐ servizio militare prestato come _____;
- ☐ di essere iscritto con tessera n. _____ con scadenza il _____ alla seguente associazione di volontariato di soccorso alpino o altra associazione che richiede una approfondita conoscenza di ambienti montani, marini etc.
Associazione _____ avente sede a _____
P.IVA _____
- che il sottoscritto ha esperienza di:
 - ☐ guida alpina;
 - ☐ volontariato attivo di soccorso alpino;
 - ☐ istruttore di sci;
 - ☐ vigile del fuoco;
 - ☐ operatore di Pubblica sicurezza
(eventualmente specificare ruolo e grado)
 - ☐ Polizia di Stato _____;
 - ☐ Arma dei Carabinieri _____;
 - ☐ Guardia di finanza _____;
 - ☐ Polizia Penitenziaria _____;
 - ☐ Corpo Forestale dello Stato _____;
 - ☐ operatore di polizia locale;
 - ☐ operatore di polizia provinciale;
 - ☐ possesso di licenza di porto d'armi _____;
 - ☐ di avere effettuato un corso in _____ tenuto da _____ il _____ - _____ della durata di _____ formativo per le attività da autorizzare;
 - ☐ altro _____;

FIRMA

INFORMATIVA SINTETICA

Indicazioni sul corretto esercizio dell'attività di raccolta di cimeli e reperti:

non si possono raccogliere ordigni bellici, di qualsiasi fattezze, che risultino chiusi, non ispezionabili e quindi presumibilmente o solo potenzialmente carichi d'esplosivo.

non si possono raccogliere cartucce cariche per armi leggere né si possono raccogliere armi, salvo che queste non si trovino in uno stato di degrado tale da essere considerati meri "simulacri" completamente inadatti all'offesa.

è possibile raccogliere invece "simulacri" di ordigni/armi, quali possono essere gusci di granate, di bombe a mano e così via, se sono completamente vuoti, privi di esplosivo, inneschi e, soprattutto, risultino facilmente ispezionabili.

altresì si possono raccogliere bossoli di cartucce per armi portatili, anche in presenza della capsula di innesco purché siano, anche questi, privi di polvere ed ispezionabili.

moschetti, pistole, ed armi in genere, possono essere raccolti solamente se si trovano in uno stato tale da essere considerate veri simulacri, cioè oggetti che la ruggine o la corrosione del tempo deve aver degradato in ogni parte in modo tale da rendere impossibile il funzionamento dell'arma originale, privandoli quindi di ogni connotato offensivo.

In linea generale, il recupero di reperti e cimeli deve sempre avvenire con la massima prudenza, e quindi sempre in condizioni di sicurezza. In particolare anche gli oggetti di incerta o innocua apparenza (ad esempio tubi metallici chiusi o cilindretti di ottone, ma anche scatole o casse, altri oggetti che possono in realtà essere bombe "auto costruite" con materiali di scarto come lattine e scatolette) richiedono molta precauzione prima di essere toccati o spostati: seppur arrugginiti e danneggiati, essi possono contenere materiale esplosivo o chimico che può aver mantenuto intatte le sue proprietà. La presenza di ruggine e corrosione all'esterno non è significativa delle condizioni interne dell'oggetto, il cui contenuto può anzi essere diventato instabile. L'eventuale individuazione di materiale inesplosivo, di armi, munizioni, di contenitori di sostanze chimiche andrà subito denunciato ai carabinieri od altra autorità di P.S. e il luogo opportunamente segnalato per evitare eventuali incidenti.

Occorre inoltre ricordare che il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", disciplina la materia dei beni culturali e in particolare si ricordano le seguenti disposizioni:

articolo 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

articolo 10. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

articolo 11 ... sono beni culturali,i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

articolo 20 I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

articolo 50 È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

articolo 91 Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.

articolo 131 La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

articolo 175 *Violazioni in materia di ricerche archeologiche*

1. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:

- a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
- b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

articolo 176 *Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato*

Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 è punito con la reclusione e con una multa.